

N. 01038/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00819/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2014, proposto da:

G.R.C. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Ghirigatto, Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

*contro*

Comune di Vicenza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Checchinato, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

*per l'annullamento*

- della deliberazione della Giuta Comunale di Vicenza n. 51/2014 (comunivata con nota del direttore del settore urbanistica del 01 aprile 2014, prot. n. 25648) con cui è stata respinta l'istanza di proroga dei termini di efficacia del PIRUEA "Pomari", del successivo provvedimento del direttore del settore urbanistica emesso in data

09/05/2014, prot. n. 36804, confermativo della delibera n. 51/2014, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ai provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto necessario, della nota della Avvocatura Comunale n. 75477 del 9/10/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è fondato.

In particolare merita accoglimento il primo motivo con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 30 comma 3 bis della L. n. 98/2013, norma che ha disposto la proroga triennale dei piani e degli accordi stipulati fino al 31 dicembre 2012.

Nel caso di specie il PIRUEA "Pomari" è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 288 del 7 febbraio 2003, pubblicata l'11 marzo 2003.

In data 10 gennaio 2013, prima della scadenza del piano (11 marzo 2013), la ricorrente ha formulato motivata richiesta di proroga dei termini di scadenza del PIRUEA.

In data 20 agosto 2013 è entrata in vigore la L. n. 98/2013, che, nel convertire con modifiche il D.L. n. 69/2013, ha introdotto il meccanismo di proroga di cui si è detto.

Il Comune di Vicenza ha provveduto, nel marzo 2014, negando, con la

delibera impugnata, la richiesta di proroga formulata dalla ricorrente. In particolare il Comune ha ritenuto la legge suddetta inapplicabile al caso di specie, essendo il piano attuativo scaduto al momento dell'entrata in vigore della stessa legge di conversione. Rileva, al contrario, il Collegio, come sia evidente che, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 98/2013, il PIRUEA era mantenuto provvisoriamente in vita dall'istanza di proroga (antecedente alla scadenza del PIRUEA), sulla quale il Comune non aveva ancora provveduto dichiarando la definitiva decadenza del medesimo piano attuativo, con la conseguenza che doveva trovare applicazione al caso in esame la proroga automatica prevista dall'art. 30 comma 3 bis della L. n. 98/2013.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con l'annullamento dell'atto impugnato.

Nondimeno, attesa la novità della questione, si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)